

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 09896/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cpa;

sul ricorso numero di registro generale 9896 del 2025, proposto dal Sig.

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 53/B.

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.

per l'annullamento

-previa tutela cautelare -

-del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Teheran di diniego del visto di ingresso per motivi di studio n. 306 del 14/8/2025;

-del verbale del colloquio consolare del 14/8/2025;

-di ogni atto presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del *Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)*;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. *Roberto Maria Giordano* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con gravame - depositato il 5/9/2025 - il ricorrente – cittadino iraniano – ha impugnato, previa tutela cautelare, il provvedimento dell’*Ambasciata d’Italia a Teheran di diniego del visto di ingresso per motivi di studio n. 306 del 14/8/2025*, necessario al fine di poter frequentare – nell’anno accademico 2025/2026 - il primo anno del corso di laurea magistrale in lingua inglese in *Ingegneria architettonica*, presso il *Politecnico di Milano - Campus di Ravenna*. La relativa motivazione rappresenta che il richiedente non avrebbe dimostrato – nel cd. *colloquio consolare* - di conoscere adeguatamente la lingua inglese.

Il *MAECI*, in data 6/10/2025, si è costituita in resistenza.

All’udienza camerale del 7/10/2025 – previo avviso *ex art. 60 cpa* - il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il gravame è sostanzialmente incentrato sull’eccesso di potere e sul difetto di motivazione congrua del provvedimento impugnato.

Le censure prospettate dal ricorrente sono fondate.

Non presenta consistenza alcuna il motivo addotto dall’ufficio che ha emesso il diniego.

E’inconferente – nel caso di specie – la presunta inadeguata conoscenza della

lingua inglese, peraltro documentatamente confutata dall'interessato. Oltre tutto, l'accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese – semmai, *a rigore* – compete al *Politecnico di Milano - Campus di Ravenna*, che, al contrario, non ha eccepito alcunchè in proposito.

Il ricorso va, quindi, accolto con assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Conseguentemente, il gravato diniego del 14/7/2025 viene annullato.

La competente *Rappresentanza Diplomatica*, pertanto, dovrà nuovamente provvedere sull'istanza di visto dello studente iraniano in tempo utile, comunque non oltre cinque giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Né - in sede di *riesercizio del potere* - l'ufficio procedente potrà addurre motivi comunque desumibili dalla pregressa istruttoria del relativo procedimento amministrativo.

Le spese processuali vengono liquidate - secondo l'ordinario criterio della soccombenza - nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta *Quater*), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – *per l'effetto* – annulla il provvedimento impugnato.

Liquida le spese di lite – a carico del *MAECI* e a favore del ricorrente [REDACTED]

[REDACTED] oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore

Giovanni Petroni, Referendario

L'ESTENSORE

Roberto Maria Giordano

IL PRESIDENTE

Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.